



Ordinanza nr. 19 /prot.nr. 4564

Mairano, li 18 luglio 2019

**ORDINANZA DI DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER CONDUZIONE DI CAMPEGGIO CON ROULOTTES, CARAVANS, CAMPERS E SIMILARI, SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAIRANO.**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che in varie zone del Comune di Mairano si assiste a soste veicolari di roulotte e/o caravans e che le attività poste in essere dai conducenti e dai trasportati costituiscono tentativo di insediamento occupando stabilmente anche parte del suolo circostante;

VALUTATE le segnalazioni pervenute al Comune di Mairano, dalle quali si evincono condizioni di disagio, legate all'ingombro del suolo pubblico, nonché di carattere igienico sanitario, dovute al campeggio permanente di roulotte e caravans in varie zone del Comune di Mairano;

EVIDENZIATO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate con servizi igienici pubblici, né per la raccolta rifiuti né con quanto necessario a consentire l'accampamento di caravans e roulotte, e che pertanto, nei menzionati casi, si determina una situazione incompatibile alla funzione dei luoghi interessati;

SOTTOLINEATO che neppure sulle aree private, in assenza delle idonee condizioni (ovvero i precitati servizi) e di espressa destinazione di P.R.G., è legittimo l'accampamento con i mezzi predetti;

CONSIDERATO quindi che la sosta con i veicoli indicati, con le descritte modalità, comporta significativi inconvenienti sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che sotto quello del pubblico decoro;

EVIDENZIATO che è compito/dovere dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che portino a forme di "degrado ambientale" per la comunità locale;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, con riferimento al potere di ordinanza dei Sindaci al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana;

RITENUTO pertanto necessario, per tutti i motivi citati, che su tutto il territorio del Comune di Mairano venga vietata permanentemente la sosta finalizzata alla conduzione di qualsiasi forma di campeggio o accampamento di caravans, roulotte, mezzi meccanici e simili;

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n.13 del 02/07/2007;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO l'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno datato 05.08.2008;

**ORDINA**

1. Il divieto permanente di sosta, "0/24", su tutto il territorio del Comune di Mairano, su area tanto pubblica quanto privata, finalizzato alla conduzione di campeggio abusivo con roulotte, caravans, campers e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, pur se realizzato con semplici tende o con qualsiasi altra modalità di insediamento con diverse attrezzature, e in ogni caso occupando la sede stradale in misura che ecceda l'ingombro proprio dell'autoveicolo.
2. Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

**A coloro che, resi edotti del contenuto della presente Ordinanza di divieto permanente di sosta "0/24" per scopo di campeggio o attendamento o simili, ne contravvengano le prescrizioni, fatta salva l'eventuale applicazione di specifiche sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada ovvero da altre Leggi e regolamenti, verrà ingiunto verbalmente di cessare ogni**



**COMUNE DI MAIRANO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

25030 Mairano(BS) – Piazza Marconi, 6  
Tel. 030975122 - Fax: 0309975032  
mail e pec: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it  
Codice Fiscale e Partita Iva 00855410171



**attività vietata entro un termine massimo di 2 (due) ore. In caso di ulteriore inottemperanza si procederà all'identificazione delle persone maggiorenni e alla loro denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 Codice Penale.**

Il sottoscritto Sindaco, la Polizia Locale del Comune di Mairano e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà trasmessa al Prefetto di Brescia e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante inserimento nel sito internet comunale.

La notifica della stessa, se necessario, sarà eseguita nei confronti dei soggetti responsabili della trasgressione del divieto.

IL SINDACO  
Dott. Igor Zacchi

